

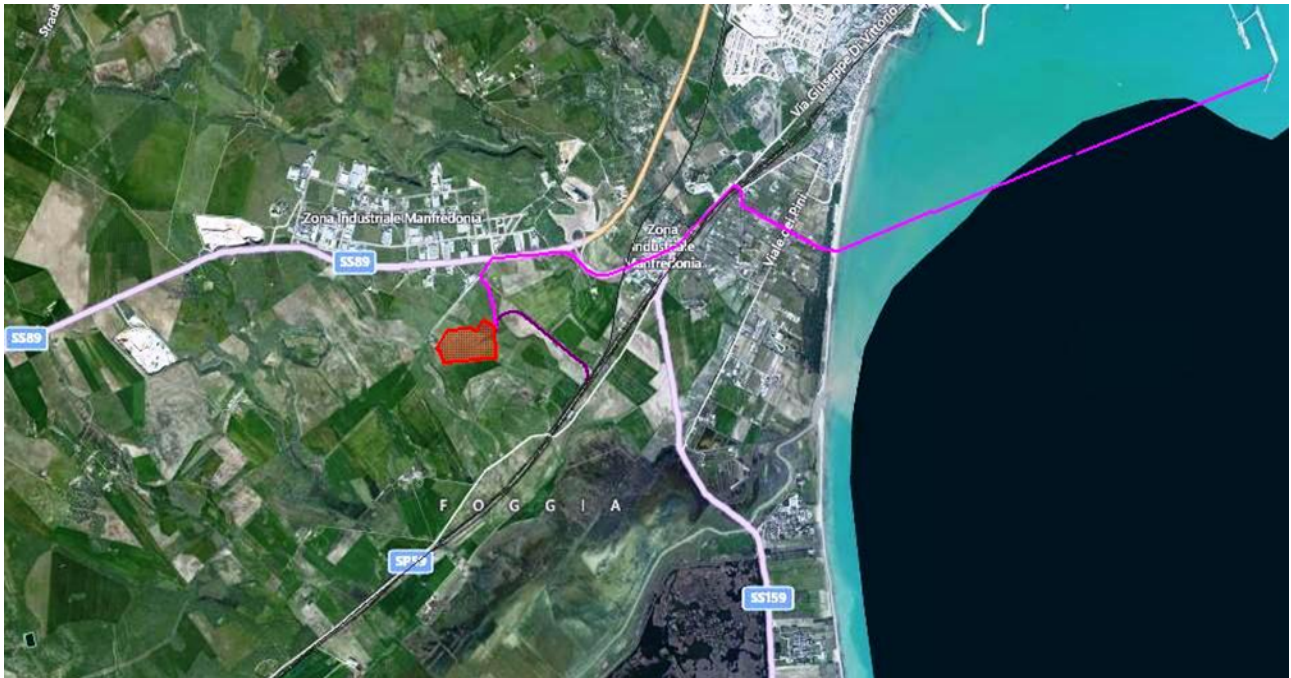


DEPOSITO GPL ENERGAS

La Società Energas S.p.A., con sede legale in Napoli (NA) alla Via Domenico Morelli n.75, ha presentato in data 25 ottobre 2013 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) Aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale delle opere di cui al progetto già presentato in data 10 novembre 1999 - Prot.n.12117/VIA/A.1.27 del 10.11.1999 - ai sensi della legge n. 349 del 8 luglio 1986 e del DPCM n. 377 del 10 agosto 1988 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale relativamente alla realizzazione e gestione del:

DEPOSITO COSTIERO DI GPL NEL COMUNE DI MANFREDONIA (FG) - LOC. SANTO SPIRITICCHIO

Lo studio di aggiornamento tiene conto delle variazioni normative e di assetto territoriale intervenute dalla data di presentazione dell'istanza 10 novembre 1999 alla data del 25 ottobre 2013.



IL PROGETTO

Il progetto è localizzato nel comune di Manfredonia (FG), in località “Santo Spiriticchio” in Zona Omogenea Territoriale D3E (ex DI/49). Il progetto prevede la realizzazione, nel Comune di Manfredonia di un deposito costiero per lo stoccaggio e la distribuzione del GPL, nonché la realizzazione delle opere funzionalmente connesse al deposito stesso come l’adeguamento del pontile di attracco delle navi gasiere, realizzazione del gasdotto di collegamento con il terminale marittimo e realizzazione di un raccordo ferroviario di collegamento con la stazione FS di Frattarolo.

In particolare è prevista l’installazione di **12 serbatoi** della capacità complessiva di 60.000 m³ con la formazione di colline alte **10 metri** e di un **gasdotto di 10 Km** di lunghezza per il collegamento del deposito costiero al pontile di attracco del “porto Industriale”. Il gasdotto si svilupperà per 5 Km in mare e per 5 Km sulla terra ferma. Inoltre è previsto un **raccordo ferroviario** della lunghezza di circa 2 km per il collegamento del deposito costiero alla stazione ferroviaria di Frattarolo, nonché edifici, aree di parcheggio e piazzali di servizio che occuperanno una **superficie di 180.000 m²**. Nel progetto sono previste le seguenti opere per una superficie totale edificata di circa 2.400 m² e per un volume di circa 15.000 m³:

- Fabbricato uffici ed abitazione custode superficie circa 400 m², volume circa 2.500 m³.
- Fabbricato servizi del personale, superficie 350 m²; volume circa 1.400 m³.
- Capannone servizi d’impianto, superficie circa 400 m²; volume circa 2.000 m³.
- Capannone imbottigliamento, superficie circa 1.250 m²; volume circa 9.300 m³.

All’estremità del Porto Alti Fondali (Porto Industriale) è previsto un terminale di attacco per navi gasiere. La movimentazione del GPL al pontile di ormeggio riguarderà sia operazioni di ricezione che di spedizione del prodotto attraverso navi gasiere di cargo variabile da 500 a 20.000 tonnellate di stazza di tipo refrigerato, semirefrigerato e pressurizzato. La spedizione di GPL via mare sarà limitata a sole navi con serbatoi pressurizzati.

LA STORIA.

Durante la prima valutazione d’impatto ambientale, svoltasi tra il 1999 ed il 2000:

1. Il Ministero dell’Ambiente, in data 21/12/2000, ha espresso giudizio negativo circa la compatibilità ambientale dei progetti concernenti la realizzazione del deposito costiero di GPL e opere funzionalmente connesse localizzato nel Comune di Manfredonia (FG) presentato dalla Società ISOSAR s.r.l.;
2. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso parere negativo circa la compatibilità dell’opera con nota n. ST/403/1968/99 del 27.01.2000 (Prot. N. 1039/VIA/A.O.13.N del 07.02.2000);
3. Il Comune di Manfredonia con nota n. 5423 del 21.02.2000 del Settore Urbanistica ed edilizia condrodeducevano le affermazioni contenute nel citato parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
4. La Regione Puglia ha espresso parere negativo circa la compatibilità dell’opera con determinazione dirigenziale n. 192 del 27.09.2000 (Prot. N. 12499/VIA/A.O.13.S del 13.10.2000);
5. L’Ente Parco del Gargano non ha espresso nessun parere circa il progetto e la sua collocazione nel 1999 mentre oggi esprime parere sfavorevole con nota prot. 5480 del 09/10/2015;

Il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi ha espresso parere positivo per il Nulla Osta di fattibilità come previsto dall'art. 20 del DPR 29/07/1982 e successive integrazioni per quanto attiene la sicurezza dell'opera;

Dopo l'esito negativo del 2000:

1. La ISOSAR s.r.l. ha impugnato i pareri negativi sia al TAR ottenendone l'accoglimento (i giudici dichiararono che le premesse del parere non giustificavano il diniego, e siccome tutte le sentenze devono essere motivate nel caso di specie la motivazione era contraddittoria); la Regione Puglia ricorre al Consiglio di Stato che però da nuovamente ragione all'azienda;
2. La procedura d'infrazione aperta dalla Comunità Europea è stata archiviata dalla Commissione a seguito dell'attuazione delle misure compensative realizzate nella zona protetta 'Oasi Lago Salso';
6. Nel 2013 ENERGAS, che nel frattempo ha assorbito Isosar, ripresenta la richiesta di concessione della VIA;

INQUADRAMENTO NEL CONTESTO AMBIENTALE

L'area industriale interessata dalla realizzazione del deposito ricade in zone SIC e ZPS *"Valloni e steppe Pedegarganiche"*, a confine con il Parco del Gargano, a confine perché nel 1996 nonostante i vincoli si attuò il "contratto d'area" che con aiuti pubblici finanziava la nascita di un'area industriale. A seguito di ciò l'UE aprì una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia e per chiudere la pratica, Comune, Parco del Gargano e Regione decisero di trasferire 500 ettari (quindi 100 in più dell'area utilizzata) all'area protetta Oasi Lago Salso più a Sud della zona in questione, come compensazione dell'area danneggiata e ridefinendo i confini dell'ente Parco. In seguito Regione Puglia e Comune di Manfredonia sottoscrivono un Piano di Gestione delle zone Sic e Zps, per la cui redazione e studio la Regione finanzia ben 500.000,00 euro. Inoltre si provvede a sottoscrivere una convenzione che al punto b) recita **"blocco dello sviluppo insula DI46"**. In sintesi, è stata creata un'area industriale al centro delle aree SIC, ZPS, Parco del Gargano.

Il tratto terrestre del gasdotto (5 km) attraverserà aree d'interesse archeologico, PUTT/P, SIC, ZPS, aree con alta pericolosità idraulica. Il tracciato in parte attraversa l'Oasi di protezione Posta Rosa e attraversa un'area a bosco in prossimità della costa. Il tracciato lambisce l'area a vincolo archeologico Siponto Santa Maria. Il raccordo ferroviario attraverserà un'area che ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile C.

OSSERVAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

CRITICITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA ELETTRICA

Osservazioni sulla documentazione di progetto in riferimento alla sicurezza elettrica.

Nell'aggiornamento dello studio d'impatto ambientale presentato da ENER GAS S.p.A. ai precedenti punti è riportato "Si conferma quanto depositato nel SIA del 1999 e s.m.i.". Una tale frase denota una frettolosa, superficiale e pericolosa mancanza di accortezza e professionalità da parte dei relatori della S.I.A. I relatori nell'aggiornare lo studio di impatto ambientale dimenticano o non hanno ritenuto opportuno controllare le modifiche che si sono succedute dal 1999 al 2013 in materia di sicurezza elettrica. E' da sottolineare che già la documentazione presentata nel 1999 presentava gravi carenze sulla parte elettrica del progetto. Basti rilevare che all'impianto elettrico con i relativi problemi di sicurezza elettrica sono stati dedicati un paio di paginette e un elaborato grafico.

In particolare nella relazione tecnica e nella relazione S.I.A. presentate nel 1999:

1. Al punto 3.4.3.1.9.3 della relazione S.I.A. "PERTURBAZIONI CERAUNICHE" si fa riferimento alla Norma CEI 81-1, tale norma è ormai obsoleta, dal 2006 per la valutazione del rischio da fulminazione si fa riferimento alla Norma CEI 81-10 che addirittura è stata rinnovata nel febbraio del 2013 quindi prima dell'uscita dell'aggiornamento del S.I.A.

In ogni caso nel documento del 1999 si legge *"indipendentemente dai risultati delle suddette valutazioni si provvederà comunque alla protezione ... del locale imbottigliamento"* pertanto è lecito dedurre che, ad oggi, **non è stata effettuata alcuna valutazione del rischi da fulminazione** né tantomeno sono state studiate le relative soluzioni progettuali tali da ridurre il rischio incendi e di perdita di vite umane dovute alla caduta di fulmini sull'opificio o in vicinanza di esso;

2. al punto 3.4.3.1.9.4 della relazione S.I.A. "INCENDI ED ESPLOSIONI" non sono stati previsti provvedimenti finalizzati ad evitare l'innesco la propagazione degli incendi dovuta ai macchine ed

agli impianti elettrici. Anche in questo caso dal febbraio 2010 è in vigore la nuova Norma CEI 31-33 (CEI EN 60079-14) pertanto come minimo andava riportato in relazione che, a seguito dell'introduzione di nuove normative in materia, si sarebbe proceduto ad una revisione del progetto;

3. al punto 3.4.3.1.10.1 della relazione S.I.A. "IMPIANTI ELETTRICI" si legge *"Il deposito è classificabile come luogo pericoloso ... dalla Norma CEI 64-2"* anche in questo caso la norma è obsoleta. Tra il dicembre 1997 ed il settembre 2001 il CEI ha pubblicato una serie di fogli di abrogazione con i quali è stabilito che la Norma CEI 64-2, quarta edizione, non è più applicabile ai luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili, denominati nella norma luoghi di Classe 1 e 3, ed ai luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri infiammabili (combustibili), denominati nella norma luoghi di Classe 2;
4. al punto 3.4.3.1.10.1 della relazione S.I.A. "IMPIANTI ELETTRICI" si legge *"I progetti degli impianti elettrici verranno ... certificati ai sensi della legge 46/90"* anche questa Legge è obsoleta ed è stata sostituita dal D.M. n°37 del 2008;
5. nel punto 3.4.3.1.10.1 della relazione S.I.A. "IMPIANTI ELETTRICI" non si fa riferimento alle Norme tecniche (CEI) per la parte di impianto a tensione superiore ai 1000 Volt, si precisa che nella documentazione di progetto è prevista una cabina MT/BT per l'alimentazione delle utenze elettriche dell'opificio. Si presume che la tensione di alimentazione della cabina MT/BT sia di 20.000 Volt. Nella documentazione di progetto non è prevista nessuna misura di sicurezza riguardante la presenza di tale livello di tensione;
6. nella relazione tecnica del 1999 relativa al pontile di attracco non esiste una classificazione dei luoghi in riferimento alle atmosfere esplosive per la presenza di gas (GPL). Inoltre essendo stata aggiornata la Norma tecnica che regola tale tipo di classificazioni, in sede di aggiornamento, la stessa doveva essere rivista secondo la Norma CEI 31-87 (EN 60079-10-1) entrata in vigore nel gennaio del 2010;
7. la relazione tecnica del 1999 relativa al pontile di attracco risulta essere risultato di un patchwork formato da 289 pagine, peraltro senza un indice, di difficile consultazione. L'elaborato è privo di una visione organica e pieno di schede tecniche di componenti fornite dai costruttori e di elaborati forniti da aziende e/o progettisti esterni;

CRITICITÀ CON IL FATTORE SISMICITÀ

Osservazioni sulla compatibilità del progetto con il fattore sismicità (punti 4.3.3.6 / 4.4.2.3.12/ 4.4.3.3.3, 4.4.4.3.11 della S.I.A.).

Nel fattore di compatibilità con la sismicità dell'area si deve tener conto:

8. Nella relazione tecnica non si fa cenno, tra le condizioni di carico, a quelle sismiche, né a quelle idrodinamiche derivanti dallo spostamento del liquido in pressione di 23 bar all'interno delle cisterne ;
9. non esiste una normativa tecnica di riferimento per definire le azioni sismiche agenti su un serbatoio di GPL, in quanto le Norme Tecniche delle Costruzioni si riferiscono solo agli edifici; pertanto il riferimento normativo deve essere quello dell'EuroCodice 8, cosa che non viene menzionato nella relazione che fa genericamente riferimento all'Ordinanza del 2003 e alle N.T.C. 2008;
10. il rischio sismico della zona comporta anche un rischio incidente rilevante, ai sensi della Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 197 del 24 luglio 2012 che entrerà in vigore dal 1° giugno 2015, si esplicita l'introduzione dell'obbligo di valutare tra i possibili scenari incidentali anche quelli derivanti da eventi naturali, quali ad esempio terremoti o inondazioni;
11. nei fatti, anche nel terremoto dell'Emilia Romagna, si è constatato che l'accelerazione del suolo è stata superiore a quella prevista in modo statistico dalla normativa: a favore di sicurezza devono essere presi in considerazione azioni sismiche derivanti da accelerazioni orizzontali al suolo superiori a quelli previsti dalla zonizzazione attraverso il metodo internazionale denominato NDSHA che è basato sulla definizione di "terremoti di scenario", ossia sulla modellazione di un ampio insieme di possibili sorgenti sismiche (caratterizzate indicando almeno dove e quanto forte può avvenire un terremoto) definite sulla base della sismicità storica e la sismotettonica;
12. l'area, come si evince dalla Tav. A1 – Tutela dell'integrità fisica – del P.T.C.P. della Provincia di Foggia approvato, viene a trovarsi a meno di 3 Km da una faglia sismica e a circa 1,5 da una faglia presunta. In caso di sisma è prevedibile che tale faglia si prolunghi e si potrebbe avere uno scorrimento relativo del terreno. Tale frattura potrebbe interessare l'area del deposito, il gasdotto o i binari di collegamento con la stazione di Frattarolo;
13. dal punto di vista costruttivo, in zona sismica la tipologia di sella d'appoggio della cisterna in cemento armato scelta dall'Energas è fortemente sconsigliabile, in quanto crea delle elevate sollecitazioni puntuali che agiscono lungo il contatto con la cisterna portando discontinuità strutturali e quindi punti di possibile rottura; in zona sismica è consigliabile un sistema di fondazione con isolatori sismici, con vincoli d'appoggio tipo carrello unilatero;
14. dal punto di vista costruttivo, in caso di progettazione di edifici in zona sismica con una dimensione lineare in pianta superiore ai 25-30 metri, s'inserisce un giunto sismico affinché la costruzione si deformi in maniera prevedibile e controllata; in caso di cisterne alte più di 9 metri e lunghe in

pianta 96 metri, i modi di rispondere e di deformarsi della singola cisterna in caso di sisma risulta alquanto aleatoria;

15. in zona sismica le tubazioni a pressione di 18 bar, devono essere di limitata lunghezza e raccordate in testa da giunti elastici poco distanziati tra loro, in modo da non subire spostamenti relativi eccessivi e spezzarsi in caso di sisma. Questa soluzione corretta dal punto di vista sismico è incompatibile con la sicurezza antincendio, in quanto per evitare facili e prevedibili perdite ai giunti tra le tubazioni, si consiglia di distanziare il più possibile i giunti saldati testa-testa;
16. l'area è nelle immediate vicinanze della costa e siccome, nelle verifiche statiche si considerano tutte le possibili azioni agenti in riferimento alla storia del luogo, il deposito deve essere verificato ad azioni dovute a maremoto, in quanto l'antica Siponto è stata letteralmente colpita e seppellita da un maremoto;
17. nella relazione tecnica non si fa riferimento alla compatibilità dell'intervento con il fattore sismicità del pontile del Bacino Alto fondali del Porto Industriale dove ci sarà lo sversamento delle gasiere da 15.000 litri e il carico di gasiere più piccole. Il pontile fu costruito nei primi anni '70 quando la progettazione antisismica delle costruzioni non era obbligatoria; oggi il pontile risulta in pessime condizioni statiche, soggetto a continue sollecitazioni dovute alle correnti marine e al passaggio degli autotreni. Occorre pertanto sottolineare che nel progetto non si fa riferimento alla capacità del suddetto pontile a resistere sia alle azioni sismiche che ai nuovi sovraccarichi permanenti ed accidentali puntuali come quello del locale tecnico e dei bracci delle pompe per il carico/scarico della navi gasiere di grande pescaggio;
18. la vulnerabilità ambientale e paesaggistica con particolare riferimento al rischio sismico sono ben documentate da studi nazionali e internazionali ([allegati 1,2](#)) confermata anche dallo studio di impatto ambientale della medesima Energas/Isosar ([allegato 3](#)) Un numero limitato, ma rilevante, di incidenti industriali è causato da disastri naturali, definiti eventi Na-Tech, ovvero "Natural – Technological", come incendi, esplosioni e rilasci tossici che possono verificarsi all'interno di complessi industriali e lungo le reti di distribuzione a seguito di eventi calamitosi di matrice naturale. La mappatura sismica del territorio italiano prevede, in ordine crescente di pericolosità, zone di quarta, zone di terza, seconda e prima categoria, nelle quali è obbligatorio utilizzare diversi accorgimenti antisismici, secondo le prescrizioni della normativa. Secondo la classificazione sismica del territorio regionale pugliese, pubblicata sul BURP n. 33 del 18/03/2004, il Comune di Manfredonia risulta classificato in zona 2. Le norme antisismiche attualmente in vigore a livello nazionale sono le Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008) che forniscono riferimenti utili per la progettazione degli impianti nuovi ed esistenti, ma non esaustivi. L'analisi degli incidenti mostra che il sisma spesso non compromette la struttura portante di un edificio ma gli impianti in esso contenuti, determinandone la messa fuori servizio e diventare essi stessi, a seguito del sisma, fonte di innesco di incidenti rilevanti;

Dalla Tavola A2 riguardante la vulnerabilità degli acquiferi facente parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTPC), l'area rientra tra quelle storicamente esondate e aree potenzialmente inondabili. L'analisi storica degli eventi alluvionali ha consentito la perimetrazione delle aree più frequentemente esposte all'allagamento, pervenendo in tal modo a una valutazione del rischio connesso a questo fenomeno. Rischio che, come testimoniano anche le recenti alluvioni, è in molti casi legato agli interventi antropici. La descrizione delle aree storicamente esondate è affiancata dall'indicazione dei fondovalle alluvionali, ovverosia delle aree che per caratteristiche morfologiche presentano la più elevata propensione ad essere allagate in caso di esondazione dei fiumi. Tale rappresentazione è un primo richiamo alla necessità di individuare le cosiddette "fasce di pertinenza fluviale", ovverosia le aree da riservare alla libertà di occupazione e movimento delle acque dei fiumi.

Le norme allegate al PTCP prevedono che i comuni, qualora propongano trasformazioni urbanistiche che riguardano le aree indicate dal PTCP, devono effettuare opportune indagini al fine di valutare la sostenibilità delle previsioni di piano, e devono definire di conseguenza le condizioni, i limiti e le opere di mitigazione relative alle trasformazioni fisiche e funzionali ritenute ammissibili.

Nelle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee, gli strumenti urbanistici comunali devono valutare i rischi di inquinamento derivanti dalle attività insediate e insediabili, indicando le eventuali mitigazioni necessarie a escludere o ridurre gli impatti critici.

CONSIDERAZIONI SULLA SEVESO III

Dal 01/06/2015 è entrata in vigore la c.d. direttiva Seveso III (2012/18/UE) con le relative prescrizioni:

1. Essendo la capacità di stoccaggio di circa 30.060 tonnellate, lo stabilimento è considerato "*di soglia superiore*" in quanto in base all'allegato I della direttiva le quantità sono maggiori di 300 ton (stabilimento di soglia superiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I);
2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti («MAPP») e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP è definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente;
3. La MAPP è elaborata e, nei casi previsti dal diritto nazionale, inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito;
 - a) per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
4. La MAPP è attuata tramite mezzi e strutture idonee e un sistema di gestione della sicurezza in conformità all'allegato III, e proporzionati ai pericoli d'incidenti rilevanti e alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento.

Nel 1997 fu elaborato un "rapporto di sicurezza" dall'Ing. Cesana per la fase Nulla OSTA di fattibilità riguardante la richiesta di costruzione del deposito. Negli aggiornamenti successivi non vi sono tracce del

“MAPP” almeno presso l’archivio elettronico del Ministero dell’Ambiente. Non sappiamo se il piano sia stato consegnato al comando provinciale dei vigili del fuoco.

Occorre rilevare inoltre che, essendo un obbligo di legge, il piano richiede un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR). Allora ci chiediamo se c’è, dov’è il piano?

Ulteriore vincolo posto dalla legge in questione riguardo l’obbligo di informazione della cittadinanza e da quanto risulta in effetti tale informazione pubblica non c’è stata visto che i due quotidiani su cui è stata pubblicata la notizia sono distribuiti solo nei mesi estivi in tiratura limitatissima; pertanto questo elemento fondamentale della Seveso III previsto all’art. 24 non è stato assolutamente rispettato *“1. Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:*

a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabili menti di cui all’articolo 22 del presente decreto;”.

Appare utile sottolineare come la legislazione del 1999 permettesse il deposito di un progetto di massima senza particolari approfondimenti o specifiche tecniche, oggi invece è necessario presentare un progetto particolareggiato. Pertanto sarebbe quanto mai opportuno mettere a disposizione della popolazione il progetto completo così come prevede la legislazione attuale, così da poter permettere una vera informazione dei cittadini che potrebbero esprimere un parere sul progetto altrimenti si rischia di avere una contestazione o un’opposizione su un progetto superficiale e che potrebbe essere considerato solo indicativo. Il Movimento 5 Stelle in collaborazione di altre associazioni del territorio ha provveduto autonomamente ad informare la cittadinanza raccogliendo anche le firme di tutti coloro che si dichiarano contrari al progetto.

CRITICITÀ CON PIANI DI SVILUPPO

Il mega progetto in questione si trova nettamente in contrasto con una serie di Piani sviluppati da enti regionali e locali per conservazione, rilancio e sviluppo della regione Puglia e del territorio del Gargano: PSR 2014-2020, PSL GAL Daunofantino, Piano di Gestione delle ZPS e SIC. Andiamo con ordine. In merito al Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Daunofantino dobbiamo rilevare che contiene la strategia, gli obiettivi e le azioni da realizzare sul territorio dei 5 Comuni a cavallo delle province di Foggia (Manfredonia e Zapponeta) e di BAT (Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli) per dare sostegno ed impulso all’economia rurale al fine di valorizzazione le risorse produttive locali e migliorare la qualità della vita nelle zone rurali. Gli obiettivi del PSL sono quelli di migliorare i servizi per il turismo rurale, in sinergia con le imprese del settore agricolo, commerciale, artigianale, enti pubblici ed associazioni; sviluppare l’imprenditoria innovativa e sostenibile, soprattutto di giovani e donne; valorizzare le aree ad elevato valore ambientale e sviluppare l’offerta turistica.

PIS (Progetti Integrati Settoriali): Questa tipologia di progetti si concentra sullo sviluppo dei sistemi turistico-culturali locali attraverso un insieme di azioni settoriali variegata ma interconnesse. Gli interventi sono rivolti al recupero, valorizzazione e gestione dei beni storico-culturali e al potenziamento della ricettività.

In particolare, i progetti che interessano la zona Dauno -Ofantina sono il PIS 15 e la Misura 323.

Il PIS 15 “Territorio – Cultura e Ambiente del Gargano”. Tra i comuni del GAL DaunoOfantino il PIS 15 interessa solamente Manfredonia. L’obiettivo del PIS 15 è di realizzare un “prodotto Gargano” che pone le proprie fondamenta sul potenziamento del patrimonio paesaggistico-culturale (sull’identità locale) e sulla più ampia qualificazione dell’offerta turistica, artigianale e ambientale complessiva. Questo rafforza processi legati alle risorse naturali, artistiche e umane del territorio e risponde a segmenti di domanda sempre più ampi e diversificati, così da generare uno sviluppo locale integrato e sostenibile. Ulteriori obiettivi sono definiti dalla diffusione dei processi di innovazione di prodotto/mercato verso segmenti più elevati di offerta e dal consolidamento dell’immagine di un parco a tema naturale, che diviene un polo turistico integrabile con altri itinerari.

Nel PSL troviamo l’analisi swot che ritiene che:

“La crescita tendenziale della domanda del turismo termale e del benessere, ed il recupero e valorizzazione del patrimonio rurale a fini culturali, sociali e turistici presenti nella zona possono essere sicuramente delle importanti opportunità per la crescita del settore. Chiaramente, anche in questo ambito, la concorrenza è elevata, ed è difficile rispondere ad una domanda di servizi turistici sempre più sofisticata”.

La MISURA 323: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.

La zona Dauno-Ofantina si caratterizza per la presenza, su gran parte del territorio rurale, di un numero consistente di masserie, chiese rupestri, musei della civiltà contadina, ecc., la cui tutela e valorizzazione può essere un nuovo motore di sviluppo di queste realtà, e, nell’ottica di una promozione sistemica, possono essere funzionali all’ideazioni di itinerari tematici di rilievo. Inoltre, sono presenti nell’area operativa del GAL dei fabbricati, non ubicati nei borghi, rappresentativi dell’architettura rurale tipica del territorio con forti connotazioni storiche e culturali, che necessitano di recupero. Occorre per questo ricordare la masseria Mustazzo, la basilica di San Leonardo, tutte strutture che sono a poca distanza dal sito individuato per l’installazione.

L’obiettivo specifico della misura è quello di riqualificare gli elementi antropici e paesaggistici del patrimonio rurale. La misura mira a valorizzare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e il paesaggio delle zone rurali al fine di incrementare l’attrattività turistica delle stesse aree. L’azione è incentrata sugli interventi di recupero, restauro e riqualificazione, sistemazioni ambientali e recupero degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio culturale quali muretti a secco, viabilità storica, manufatti che costituiscono testimonianza del lavoro rurale (forni, lavabi, abbeveratoi). L’operazione è rivolta sia a beni pubblici a gestione privata, sia ai beni privati in funzione di una loro prioritaria fruizione pubblica, che presentano particolare interesse sotto il profilo architettonico, artistico, storico, archeologico o antropologico o che costituiscono comunque espressione della storia, dell’arte e della cultura locale, con priorità per le aree di maggiore interesse turistico, o con notevoli potenzialità di sviluppo in tale ambito. Per valorizzare il patrimonio dell’area sono previsti anche interventi materiali sui beni culturali e paesaggistici, finalizzati all’eliminazione degli elementi detrattori.

Come obiettivo specifico la Misura 323 intende:

1. riqualificare le aree e i monumenti dei centri storici di particolare interesse turistico;
2. recuperare e valorizzare il paesaggio e l’architettura rurale;

3. ripristinare valori paesaggistici provvedendo all'abbattimento e/o miglioramento di elementi di forte impatto visivo.

Non occorre dunque sottolineare quanto sia devastante e di forte ostacolo alla realizzazione e sviluppo di tali obiettivi se si autorizzasse l'installazione di un deposito simile in una zona di così forte valenza, paesaggistica, storica e turistica.

D'altra parte il **Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020** approvato nell'ottobre 2014 prevede le seguenti priorità:

P4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

P4Fa) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

P4Fb) migliore gestione delle risorse idriche;

P4Fc) migliore gestione del suolo;

Contrasti con la rete “Natura 2000”.

I siti regionali della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive Comunitarie Habitat (92/43 CEE) e Uccelli (79/409 CEE) sono, rispettivamente, 78 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 11 Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Si evidenzia che la Regione Puglia, al fine di tutelare le aree Natura 2000, ha prodotto ad oggi una serie di norme giuridiche e amministrative che prevedono forme di tutela e gestione dei siti in questione, attraverso misure di conservazione, regolamenti e piani di gestione (Vedi par. Biodiversità).

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1296, del 23 giugno 2014, la Regione si è inoltre dotata di un quadro di azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000, relative al periodo 2014 - 2020. Il PAF (previsto dall'art. 8 comma 4 della Direttiva “Habitat”).

All'interno del PAF regionale, infatti, sono indicate le priorità per la tutela ed il buon funzionamento della rete Natura 2000 e le misure da porre in essere per rispondere a tali priorità, che traggono spunto anche dalle misure di conservazione contenute nei piani di gestione approvati dei SIC e delle ZPS.

PSR potrà intervenire sinergicamente alle previsioni strategiche di gestione e conservazione dei siti Natura 2000.

“Rete Natura 2000”, uno dei più importanti strumenti europei di tutela della biodiversità e di conservazione della natura. Questa è una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea che garantisce il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna minacciate o rare a livello comunitario sulla base delle Direttive habitat e uccelli (Direttiva Habitat - Direttiva 94/43/CEE e Direttiva Uccelli 147/2009/CE già Direttiva 79/409/CEE). La Rete Natura 2000 è quindi un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva “Habitat” e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva “Uccelli”.

La rete è costituita secondo la Direttiva “Habitat” da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed attualmente è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale previste nella Direttiva “Uccelli” e i Siti di Importanza Comunitari.

TUTELA DEI BENI CULTURALI.

Il Ministero dei beni culturali sulla scorta dei pareri della sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, con nota n. 30922 del 16/12/1999 ha espresso parere non favorevole *“ai soli fini ambientali, alla realizzazione di un deposito costiero di GPL in quanto l’opera comporta ingenti movimenti di terra e scavi per le fondazioni dei serbatoi dei tumuli e dei corpi di fabbrica a servizio dell’attività e sostanziali cambiamenti e permanenti modifiche dei caratteri geomorfologici a seguito della realizzazione delle aree di parcheggio e piazzali di servizio su un’area di 180.000 mq. L’ingombro volumetrico dei tumuli dei serbatoi di GPL rappresenta una vistosa alterazione e un grande impatto alla lettura dei tratti costieri del paesaggio che, anche se ai margini di un’area che rientra nei territori del Parco Nazionale del Gargano, rappresenta ancora elementi caratterizzanti di qualità e valore”*.

TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MARINO E TERRESTRE.

La tutela dei beni archeologici sommersi è esercitata in conformità degli stessi principi generali previsti per il patrimonio archeologico nel sottosuolo. Tali principi sono ribaditi e ampliati in un fondamentale strumento internazionale recentemente ratificato dall'Italia, la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 dagli Stati membri dell'UNESCO allo scopo di mettere in grado le parti di tutelare al meglio il loro patrimonio sommerso.

La Convenzione UNESCO stabilisce uno standard comune per la protezione di tale patrimonio, prevedendo misure di prevenzione contro la possibilità che venga saccheggiato o distrutto. La Convenzione, entrata in vigore il 2 gennaio 2009, si compone di un Preambolo, 35 articoli e un Allegato.

Nel preambolo della Convenzione viene immediatamente sottolineato come il patrimonio culturale subacqueo sia considerato parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità ed elemento meritevole di tutela in virtù della sua importanza quale elemento storico-culturale.

La Convenzione chiarisce innanzitutto (art. 1) che il *"patrimonio culturale subacqueo"* è costituito da tutte le tracce di esistenza umana che abbiano carattere culturale, storico o archeologico, e che siano o siano state parzialmente o totalmente sommerse da almeno cento anni. La definizione di patrimonio culturale subacqueo include dunque siti, strutture, edifici, resti umani, navi affondate e il loro carico, aerei ed altri veicoli affondati con il loro carico, insieme al loro contesto archeologico e naturale; e infine gli oggetti di carattere preistorico.

I principi generali della Convenzione sono delineati all'art. 2:

- 1) obbligo per le parti di preservare il patrimonio culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità e di adottare misure conseguenti;
- 2) la conservazione *in situ* del patrimonio culturale subacqueo come opzione prioritaria prima di autorizzare o intraprendere qualsiasi intervento su di esso;
- 3) il divieto di sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo a fini commerciali.

Viene inoltre prevista la vigilanza degli Stati membri sul rispetto dei resti umani sommersi.

L'Allegato alla Convenzione contiene 36 Regole, costituite da disposizioni pratiche molto dettagliate riguardanti le attività dirette alla tutela del patrimonio culturale subacqueo.

Esse includono:

- regole relative alla costruzione di un progetto;
- linee guida riguardanti la competenza e la qualificazione richiesta alle persone che dovranno operare gli interventi sui beni culturali subacquei;
- metodologie sulla conservazione e la gestione dei siti.

L'8 aprile 2010 la Convenzione (comprensiva dell'Allegato) è entrata in vigore in Italia tramite la L. 23 ottobre 2009, n. 157, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. La legge, composta da 12 articoli, contiene una serie di provvedimenti volti alla concreta messa in atto dei principi della Convenzione al fine di garantire un efficace meccanismo di protezione e promozione delle ricchezze culturali presenti nei nostri fondali.

Il "*Regolamento per le attività dirette al patrimonio culturale subacqueo*" rappresenta il codice etico ed operativo per l'archeologia subacquea. Le regole in esso contenute riguardano infatti la progettazione dell'intervento archeologico subacqueo, la codifica delle competenze e delle qualifiche richieste ai diversi operatori coinvolti, la gestione dei finanziamenti, così come la documentazione delle diverse fasi operative. Le 36 regole delineano pertanto un quadro di riferimento per la gestione responsabile del patrimonio culturale sommerso, sia esso ubicato nel mare sia nelle acque interne, e forniscono uno schema operativo direttamente applicabile alle diverse azioni rivolte al patrimonio sommerso. Il regolamento rappresenta oggi il documento di riferimento nel campo dell'archeologia subacquea.

Le Regole contenute nell'allegato devono essere considerate a tutti gli effetti parte integrante del più vasto strumento normativo costituito dalla Convenzione del 2001. Per questo motivo, tutti i Paesi che ratificano la Convenzione aderiscono formalmente a questo regolamento e si impegnano ad armonizzare la propria legislazione nazionale sulla base di queste stesse regole.

L'art. 8 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali il ruolo di autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo, in ottemperanza dell'art. 22 della Convenzione.

Per quanto riguarda la situazione in Italia, già prima dell'entrata in vigore della legge 157/2009 il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nell'art. 94, ha recepito le previsioni dettate dalla Convenzione e dal relativo Allegato, in particolare per quanto riguarda i beni archeologici e storici rinvenuti nella zona tra le 12 e le 24 miglia marine (Legge 8 febbraio 2006, n. 61, "istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006).

In definitiva, l'entrata in vigore della Convenzione attraverso la legge 157/2009, a fianco del Progetto Archeomar (progetto con il quale la Direzione Generale Archeologia a mezzo del Nucleo tecnico per l'archeologia subacquea, coordina le iniziative di tutela attuate sul territorio dalle Soprintendenze per i beni archeologici, nonché specifiche iniziative centralizzate finalizzate in primo luogo al censimento dei siti archeologici sommersi) rappresenta una tappa fondamentale ai sensi della legislazione italiana per quanto riguarda l'attuazione della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo.

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA IN ATTO.

Si ritiene opportuno sottolineare che a seguito delle sentenze del Tar e delle deliberazioni del Consiglio di Stato, l'ENERGAS s.p.a. ritiene di avere ormai ottenuto giudizialmente ciò che avrebbe dovuto ottenere con parere favorevole sulla VIA. In realtà la documentazione alla base dei ricorsi al TAR Puglia e al Consiglio di

Stato è ormai datata 1999 quindi un progetto ormai obsoleto e che non risponde assolutamente alla legislazione attuale, pertanto non si vede come sia possibile ritenere validi tutti i pareri espressi ormai in epoche lontane; è evidente l'intento da parte della richiedente ENER GAS di eludere le più stringenti leggi attuali puntando su pareri, soprattutto ambientali, che oggi non hanno più nessuna corrispondenza con la realtà. Ciò che era ritenuto compatibile con i piani regionali e comunali del lontano 1999 non sono più tali oggi nel 2015 a distanza cioè di ben 16 anni. Infatti il piano regolatore comunale è stato modificato e quella zona che era industriale nel 1999 oggi a seguito di varie vicende anche giudiziarie non lo è più e con delibera all'unanimità il Consiglio Comunale di Manfredonia ha deliberato in maniera chiara e inequivocabile di non autorizzare in zona ex insula DI46, ora D3E, l'installazione di impianti inquinanti o pericolosi così come previsti e definiti dalla Legge Seveso III. Orbene non è assolutamente pensabile che un territorio debba rimanere legato a un iter autorizzativo per ben 16 anni senza avere la possibilità di intervenire con delibere e decisioni che influenzino positivamente il proprio territorio in considerazione dei mutamenti economici e finanziari. In merito vengono in soccorso le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 che assegnano ai provvedimenti nazionali, regionali e comunali una validità temporale che va dai 3 ai 5 anni, oltre i quali infatti si ritiene che non soddisfino più i requisiti di attualità base logica per l'emissione degli stessi. Pertanto sulla scorta di tutto quanto sopra sembra quanto mai illogico e irrazionale oltre che contrario alle norme vigenti, considerare la procedura una semplice continuazione di quella cominciata nel lontano 1999 ma deve considerarsi l'attuale procedura come nuova e pertanto sottoposta a tutti i pareri e le valutazioni alla data odierna.

OSSERVAZIONI SULLE SCELTE DI NATURA POLITICA/AMMINISTRATIVA/GIURIDICA.

Il Movimento 5 Stelle Manfredonia è contrario alle scelte politiche di industrializzazione di un territorio che vuole puntare sul turismo e sul rilancio di una terra martoriata da anni di speculazioni scellerate, ma a parte le promesse elettorali mai nulla è stato fatto in questa direzione. Lo "SBLOCCA ITALIA" è la manovra economica più arrogante approvata in questi ultimi anni senza prendere in considerazione nessuna delle proposte di rilancio del nostro paese, senza puntare sulla distruzione del territorio. La politica di questi ultimi anni si è arrogata il diritto di proprietà su tutto il territorio italiano mantenendo il potere di decisione sullo sfruttamento e distruzione del nostro ambiente senza tenere in conto le reali esigenze del paese e di tutti i territori direttamente interessati. I cittadini non sono più disposti a subire le scelte dall'alto senza avere la minima possibilità di opporsi o esprimersi in merito a quanto sarà impiantato nel proprio mare o nella propria città. I proprietari del territorio sono i cittadini che devono avere il diritto di veto su scelte scellerate compiute da politici e affaristi senza scrupoli. Non è più accettabile che da Roma decidano se trivellare alle Isole Tremiti, così come non è più accettabile che un Sindaco o un Ministero possa decidere di sventrare un golfo per farvi correre un gasdotto e sventrare un'intera area archeologica per lo stesso motivo, espropriando terreni privati per dar vita ad un'opera privata che porterà guadagni solo ai privati. IL TERRITORIO E' NOSTRO E VOGLIAMO DECIDERE NOI COME GESTIRLO E QUALI ATTIVITA' FARVI NASCERE E SVILUPPARE.

Movimento 5 Stelle Manfredonia